

MARCHIO NEL SINGOLO PAESE ESTERO

Volendo prescindere dalle facilitazioni offerte dalle convenzioni del marchio comunitario e dal deposito internazionale, è anche possibile depositare una domanda di Marchio in ogni singolo Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi conservando la priorità della data di deposito della domanda italiana, purché il deposito estero avvenga entro sei mesi da quella data e la priorità sia espressamente rivendicata.

La durata e la tutela giudiziaria sono quelle previste dalla legislazione vigente in ogni singolo stato.

Il deposito stato per stato è motivato qualora il mercato dei prodotti/servizi coperti dal marchio sia ben circoscritto entro singoli paesi.

